

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Premessa

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, i soggiorni studio e gli scambi culturali con l'estero devono essere un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, allo scopo di soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, religiose, ricreative e sportive.

Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Per i suddetti viaggi valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. A tal fine questo regolamento stabilisce una serie di norme cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle visite.

Essendo tali occasioni momento di attività didattica e formativa programmata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete allo stesso Consiglio di Classe (in tutte le sue componenti) e in particolare al docente proponente e/o accompagnatore.

Articolo 1

(Il quadro normativo di riferimento)

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nella Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici + note.

I viaggi d'istruzione si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della Scuola.

Articolo 2

(Oggetto, tipologia e finalità)

1. Per viaggi d'istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).

2. Per visite guidate si intendono viaggi effettuati nell'arco di 1 giorno o frazione di esso che non comportano alcun pernottamento.

3. I viaggi di istruzione e le visite guidate di cui al presente Regolamento sono quelli riconducibili alle seguenti tipologie:

a. *Viaggi di integrazione culturale*: in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, folcloristici dei paesi interessati;

b. *Viaggi a carattere tecnico-scientifico*: finalizzati alla conoscenza di laboratori e istituzioni scientifiche, osservatori astronomici, planetari, acquari, musei della scienza e della tecnica, musei di storia naturale, cantieri, fiere specialistiche, ecc.;

c. *Viaggi a carattere naturalistico*: finalizzati alla conoscenza dei fenomeni e delle trasformazioni del nostro ecosistema ambientale, visite a parchi, ecc.;

d. *Viaggi studio all'estero*: finalizzati al perfezionamento di una lingua straniera curricolare;

e. *Viaggi a carattere storico o artistico*: finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico, visite ai musei, città d'arte, ecc.;

f. *Viaggi a carattere sportivo*: finalizzati al perfezionamento di alcune discipline sportive;

g. *Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*: visite in Italia e all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre nonché la partecipazione a manifestazioni connesse con l'indirizzo di studio lezioni o conferenze su argomenti di interesse rilevante, ecc..

4. Gli scambi culturali (vedi C.M. 358/96, C.M. 455/98, C.M. 119/2000) seguono il regolamento del progetto di appartenenza previamente approvato.

5. Le indicazioni ministeriali - proprio in relazione alle finalità educative - sottolineano la necessità che i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi studio, ecc. si inseriscano in maniera organica nella programmazione di inizio anno scolastico, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare delle attività istituzionali della Scuola e momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero.

Da ciò discendono i seguenti profili:

a. I viaggi d'istruzione non sono in nessun caso mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. Gli allievi che per giustificati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, di norma debbono frequentare regolarmente le attività didattiche alternative. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza;

b. "Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipino al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate" (O.M. 132/90);

c. I docenti accompagnatori del viaggio possono, di comune accordo, di fronte a fatti di particolare gravità (danni arrecati a cose e persone e in particolare alle strutture ricettive; allontanamento arbitrario dal gruppo e dai luoghi programmati, inosservanza dei regolamenti interni alle strutture ricettive e ai luoghi da visitare: uso di stupefacenti e di alcolici), interrompere, in qualunque momento, lo svolgimento del viaggio (vedi Art.3 punta a) senza diritto al rimborso delle quote versate. **La trasgressione sarà, infatti, tempestivamente comunicata alle famiglie che dovranno provvedere immediatamente e a proprie spese al rientro del proprio figlio;**

d. Qualunque mancanza disciplinare durante questa attività è considerata commessa entro l'ambito della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa ministeriale e dal Regolamento di Istituto.

Articolo 3

(Destinatari)

Sono gli alunni di una o più classi possibilmente compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni" (C.M. 291/92).

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno il 75% degli allievi delle classi coinvolte, "anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli allievi delle classi" (C.M. 291/92).

I viaggi d'istruzione all'estero devono essere indirizzati, in via preferenziale, verso i paesi europei. In tal caso è opportuno che almeno un docente accompagnatore abbia una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del paese da visitare.

Il Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. potrà tuttavia decidere, previo confronto con la famiglia e l'allievo, di non ammettere al viaggio d'istruzione quegli studenti che avessero valutazioni negative nella condotta o che, comunque, non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.

E' obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

Premesse le finalità educative dei viaggi d'istruzione, e il rispetto per le disposizioni dettate dagli insegnanti accompagnatori, gli studenti che partecipano al viaggio:

- a. Dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri: è pertanto assolutamente vietato ed è considerata grave mancanza disciplinare l'uso di stupefacenti di qualsiasi tipo, nonché l'abuso di alcolici con conseguente stato di ebbrezza;
- b. Dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri. Dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque;
- c. Non dovranno introdurre persone estranee nelle stanze d'albergo;
- d. Dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti provvederanno a verificare se i propri alunni sono in possesso del documento d'identificazione. Per i viaggi all'estero sono obbligatori i documenti validi per l'espatrio in rapporto alle mete prescelte.

Articolo 4

(Organi competenti)

Il *Collegio Docenti* individua - mediante il presente Regolamento - i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite formative.

Il *Consiglio di Classe*, d'intesa con il Dirigente scolastico, programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative.

La *Figura Strumentale* di riferimento monitora le diverse fasi della programmazione coordinando la realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli Consigli di Classe.

Il *Collegio dei Docenti* analizza la coerenza didattico-educativa delle proposte dei Consigli di Classe con il POF

Gli *Allievi* sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti, e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.

Il *Consiglio d'istituto*, informato delle iniziative programmate, in particolare per i viaggi d'istruzione, ne delibera l'attuazione che sarà curata dalla Giunta Esecutiva avendo potestà di proporre mete aggiuntive.

Articolo 5

(Destinazione, periodo e durata)

Nella scelta della destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per l'effettuazione del viaggio, "è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta" (C.M. 291/92), curando, inoltre, "di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte siano tenute presenti anche località minori ricche di patrimonio storico, artistico e culturale; quindi altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento" (C.M. 291/92).

Si eviti, ordinariamente, di effettuare viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di attività didattica, durante il quale l'impegno di allievi e docenti in modo più accentuato si indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista anche della continuità delle lezioni.

Qualora il Professore di classe dovesse prevedere l'approfondimento di tematiche legate a iniziative e ad eventi culturali che si svolgono nella tarda primavera (Maggio-Giugno), in virtù dell'autonomia scolastica, sono ammesse deroghe all'art. 7.2 dell'O.M. 291/92.

Non saranno organizzati viaggi d'istruzione nei giorni in cui si svolgono consultazioni elettorali o in coincidenza con scrutini delle classi interessate.

In base a queste disposizioni e a quelle del calendario scolastico regionale, sentito il Collegio dei Docenti, si fisseranno i tempi di massima più opportuni per i viaggi d'istruzione, in modo da salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua opportuna continuità.

E' auspicabile distribuire i viaggi nell'intero arco dell'anno scolastico.

1. Per quanto riguarda la durata dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, sentito il Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe utilizzerà da 1 a 6 giorni per l'effettuazione degli stessi, ovvero 7 se compresa la domenica o altro giorno festivo.

I viaggi d'istruzione di più giorni devono, preferibilmente, terminare di sabato o giorno prefestivo.

Eventuali deroghe terranno conto del particolare valore formativo o didattico della proposta su parere successivo del Consiglio di classe si potrà optare per una meta diversa purchè compresa nel quadro complessivo delle proposte approvate dagli organi collegiali.

I soggiorni studio, possibili solo al triennio, possono avere la durata massima di sette giornate scolastiche. E' evidente che il soggiorno studio sostituisce il viaggio d'istruzione.

Per tutte le classi è prevista la possibilità di programmare viaggi d'istruzione all'estero di più giorni ma di tener conto, nell'attuazione degli stessi, di garantire la priorità delle classi quinte e a scalare per le altre classi, a partire dal prossimo anno scolastico.

Per le classi del biennio sono di norma previste solo visite guidate da scaglionarsi nell'arco di una giornata o frazione di essa per un massimo di 5 uscite compreso teatro e cinema ad eccezione delle mete in regione Campania con la possibilità di accedere al contributo previsto dalla recente legge sul turismo scolastico campano;

Per le classi terze e quarte di norma è possibile effettuare viaggi esclusivamente in Italia.

Ogni classe potrà effettuare, nell'arco di ciascun anno scolastico, solo un viaggio d'istruzione o soggiorno studio, per un massimo di 30 ore curricolari.

Articolo 6

(Docenti accompagnatori)

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Per i docenti accompagnatori dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore, qualora ne siano sprovvisti.

Il D.S. individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori tra quelli disponibili, di norma appartenenti alle classi che partecipano alla iniziativa.

L'individuazione dovrà prevedere:

1. La presenza di almeno un docente ogni 15 studenti e, nel caso di alunni portatori di disabilità, in aggiunta al numero degli accompagnatori, l'insegnante di sostegno o di altra disciplina o un collaboratore scolastico, per garantire una sorveglianza più mirata.
2. **La presenza, comunque, di almeno due docenti accompagnatori in ogni viaggio di istruzione indipendentemente dal numero dei partecipanti.**
3. L'avvicendamento dei docenti accompagnatori.
4. L'auspicabile partecipazione del Capo d'Istituto e/o docenti collaboratori e funzioni strumentali.

L'assunzione dell'incarico da parte di detti docenti comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art. 2047 Cod. Civ.). Tale sorveglianza si deve intendere non solo a tutela dell'incolumità degli alunni ma anche dell'ambiente e del patrimonio artistico.

Articolo 7

(Profili organizzativi ed economici)

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmate all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli e inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. E' possibile prevedere per tutte le classi, con esclusione delle prime, la programmazione anticipata dei viaggi e visite guidate entro la fine dell'anno scolastico precedente per favorire la distribuzione degli stessi nell'intero anno scolastico successivo. Il docente proponente dovrà dettagliare il programma del viaggio e/o della visita guidata in modo tale da consentire agli uffici di segreteria di provvedere tempestivamente alla pianificazione di tutte le fasi amministrative.

Il docente proponente avrà cura di seguire tutte le fasi di preparazione del viaggio e delle visite guidate, previa presentazione di una apposita scheda preparata dalla F.S. che dovrà essere debitamente compilata pena l'annullamento della proposta.

Si dà, inoltre, la possibilità di effettuazione anche di altre visite guidate, non preventivate in sede di programmazioni, legate a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, comunque, deliberate dal Consiglio di Classe.

L'aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica del soggiorno.

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti. Comunque il Piano Annuale Finanziario dovrà prevedere la gratuità e semigratuità da assicurare agli studenti in situazione di difficoltà segnalati dai coordinatori di classe. Entro le scadenze comunicate gli alunni partecipanti dovranno consegnare all'incaricato amministrativo la ricevuta della quota versata sul medesimo conto corrente postale, a titolo di caparra, pari al 50% del costo presunto del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori.

La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita in nessun caso.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.

Ai docenti accompagnatori spetta l'indennità di missione secondo le norme vigenti.

La scuola fornirà ad ogni capogruppo una scheda telefonica per permettere il collegamento con la scuola e con le famiglie degli studenti.

Articolo 8

(Procedura per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione)

La procedura per l'organizzazione e la gestione dei viaggi e delle gite d'istruzione è la seguente:

1. Il Consiglio di Classe propone possibili mete e delibera in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe.
2. I docenti coinvolti nella procedura formulano proposte di mete, tenendo conto del percorso didattico della classe, del dialogo con gli studenti e dell'intera Offerta Formativa dell'Istituto.
3. Il Collegio dei Docenti esamina il quadro complessivo delle proposte dei Consigli di Classe.

4. Il Consiglio d'Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti i viaggi d'istruzione su cui si esprime e delibera;
5. Il Preside, sentiti gli organi competenti, verificata la coerenza delle proposte con le linee guida del presente Regolamento, accoglie le indicazioni e procede di concerto con la G.E. alla preparazione dei viaggi avendo cura di acquisire:
 - a. Il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni minorenni e assenso scritto per i genitori dei maggiorenni;
 - b. L'indicazione dell'agenzia di viaggi o ditta di trasporti responsabile dell'attuazione dei viaggi d'istruzione;
 - c. Documento del D.S. che designa i docenti accompagnatori;
 - d. Elenco alunni partecipanti;
 - e. Programma- diario del viaggio;
 - f. Il preventivo sulla base della qualità dei servizi offerti e non esclusivamente del preventivo più economico;
 - g. Copia della dichiarazione dell'agenzia e/o Ditta sull'assunzione degli impegni previsti dalla normativa vigente;
 - h. La relazione sull'andamento del viaggio o della visita guidata compilata dai docenti accompagnatori, entro una settimana dal termine della gita;
 - i. La comunicazione alle Ambasciate o ai Consolati Italiani all'estero della presenza di cittadini italiani in viaggio d'istruzione nel Paese di destinazione.

Il D.S., sentiti gli organi competenti, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di alunni, verificherà che i costi previsti per i viaggi e le visite siano adeguati ai programmi e ai servizi offerti, nonché alle disponibilità economiche dell'utenza.

6. In amministrazione sono conservati i documenti relativi alla gestione economica e delle polizze assicurative;
7. I pagamenti saranno effettuati dagli uffici dietro presentazione di fattura. Saranno pagate brevi manu solo gli oneri derivanti da biglietti individuali per ingressi a musei, teatri o similari per i quali è previsto il pagamento individuale direttamente in sede;
8. Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo di tutti i mezzi pubblici, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano.

Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli atti i seguenti documenti:

- a. Fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo;
- b. Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- c. Fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- d. Fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del/dei conducenti;

- e. Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
- f. Attestazione o fotocopie di certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa con massimali di almeno 2,5 milioni di euro circa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone;
- g. Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo;
- h. Fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
- i. Attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del cronotachigrafo;
- l. Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in proporzione al numero dei partecipanti e, dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C..

La ditta di autotrasporti prescelta dovrà, inoltre, garantire per iscritto:

- a. Che qualora il viaggio d'istruzione sia organizzato in modo tale da tenere in movimento il mezzo per più di 9 ore giornaliere, siano presenti due autisti;
- b. Che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.

Conclusioni

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici, e dal Consiglio d'Istituto per quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi.

Il presente regolamento è in vigore dall'a.s. 2011/2012, a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web del liceo.

I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.